

(N. 1815-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

NELLA SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

Comunicate alla Presidenza il 12 dicembre 1951

Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Nel volgere di questi ultimi anni il Senato è stato insistentemente e quasi drammaticamente posto di fronte al problema angoscioso dei quasi due milioni di pensionati della Previdenza sociale. L'immane sconvolgimento della guerra e, più ancora, la deprecata crisi di svalutazione monetaria dell'immediato dopoguerra hanno svuotato di ogni apprezzabile contenuto economico le pensioni dei lavoratori vecchi e inabili, esponendoli ad una vita di stenti e di rinunce.

Chiamati di volta in volta ad attuare legislativamente le misure di contingenza e quasi di pronto soccorso per alleviarne il disagio, pur nei ristretti limiti consentiti dalla perdurante precarietà della nostra situazione economica, noi abbiamo reiteratamente ed unanimemente espresso il voto che si pervenisse all'invocato e necessario adeguamento del trattamento previdenziale, esprimendo nel contempo il nostro convincimento che una soluzione adeguata di tale problema non potesse conseguire se non ad una razionale e sostanziale riforma dell'attuale disciplina dell'assicurazione d'invalidità e vecchiaia.

Richiamandosi, pertanto, ai voti sopra ricordati, il Senato coerentemente non può che compiacersi della iniziativa assunta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con la presentazione del disegno di legge ora sottoposto al nostro esame.

Ma corrisponde questo disegno di legge ai voti espressi dal Senato e, soprattutto, soddisfa esso le vitali aspirazioni dei vecchi pensionati? A questo interrogativo noi pensiamo che il Senato possa rispondere affermativamente: nel senso che, se può apparire forse eccessiva la pretesa che il disegno di legge ponga su basi definitive l'assetto delle pensioni, è però indubbio che esso raggiunge risultati veramente notevoli, sia per quanto riguarda la semplificazione amministrativa, sia per quanto attiene all'adeguamento delle prestazioni. Comunque non si può seriamente contestare che,

nella presente situazione generale e previdenziale, l'adeguamento previsto dal disegno di legge rappresenta la tappa più notevole di quello sforzo di rivalutazione delle pensioni dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia che Parlamento e Governo hanno compiuto prima d'ora in costante collaborazione.

* * *

Prima di scendere all'esame del disegno di legge, conviene premettere un rapido sguardo retrospettivo all'evoluzione dell'istituto della assicurazione di invalidità e vecchiaia e fissare le caratteristiche dell'attuale regime assicurativo.

L'assicurazione d'invalidità e vecchiaia trae le sue prime origini dall'assicurazione facoltativa istituita con legge 17 luglio 1898 numero 350, gestita col concorso dello Stato dalla Cassa nazionale di previdenza per gli operai; ma il numero degli assicurati da questo ente non riuscì a superare in un ventennio la modesta cifra di settecentomila, sicchè i risultati furono assolutamente sproporzionati alle necessità. Col decreto-legge 4 settembre 1917, n. 670, il principio della obbligatorietà della assicurazione trovò parziale affermazione, limitatamente agli operai degli stabilimenti ausiliari requisiti dal Governo per la produzione di materiale bellico; ma è soltanto col regio decreto 21 aprile 1919, n. 603, che l'assicurazione obbligatoria venne estesa a tutti i lavoratori. In tale occasione l'ente assunse il nome di Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, mutato poi nel 1933 in quello di Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'attuale regime assicurativo è regolato dalle norme del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, nonchè dai successivi provvedimenti di carattere straordinario e contingente adottati nel periodo postbellico: Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali istituito con

decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177, e regio decreto 20 maggio 1946, n. 374; indennità di caro-pane concessa con decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 563 e decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 770, nonché con legge 7 luglio 1948, n. 1093; Fondo di solidarietà sociale per la concessione dell'assegno di contingenza e dell'assegno supplementare di contingenza stabiliti rispettivamente dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 e dalla legge 14 giugno 1949, n. 322. Si sono poi aggiunte delle correzioni straordinarie effettuate *una tantum* con vari provvedimenti legislativi.

La liquidazione della pensione, concorrendo un minimo di anzianità assicurativa, avviene sulla base di un determinato importo di contributi versati a favore del singolo lavoratore mediante apposizione di marche su apposite tessere e commisurati secondo *classi di salario* corrispondenti alla retribuzione mensile o settimanale (9 classi di stipendio per gli impiegati e 10 classi di salario per gli operai). I coefficienti di liquidazione sono: 45 per cento sulle prime 1050 lire di contributi versati per gli assicurati operai e sulle prime 2250 per gli altri assicurati; 33 per cento sulle seconde; 20 per cento sul resto. Per le donne sono stabilite percentuali inferiori in relazione al pensionamento a 55 anni e cioè con un più lungo periodo di sopravvivenza.

Presentemente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti garantisce:

1) *Per l'invalidità*: una pensione quando si verificano le seguenti condizioni: la capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, sia ridotta a meno della metà per gli impiegati o a meno di un terzo per gli operai; siano decorsi almeno cinque anni dal versamento del primo contributo; risulti versato un determinato importo minimo di contributi, variante da lire 112,50 a lire 975, a seconda della qualifica (operaio o impiegato), della categoria professionale (agricolo o non) e del sesso dell'assicurato; risulti versato almeno un anno di contributi nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di pensione.

La pensione è composta: di una quota base stabilita in percentuale dei contributi base versati; di una quota di concorso a carico dello

Stato di lire 100; di una quota integrativa stabilita in percentuali della pensione base (quota base più quota a carico dello Stato) con garanzia di un trattamento minimo di pensione; di una maggiorazione della pensione base e della quota integrativa di tanti decimi quanti sono i figli di età inferiore a 16 anni (se figli di operai) o a 18 anni (se figli di impiegati), o anche di età superiore se inabili al lavoro e a carico degli assicurati; di un assegno di contingenza di lire 1.600 mensili per i pensionati di età inferiore ai 65 anni e di lire 2.400 per i pensionati di età pari o superiore a quella predetta; di un assegno supplementare di contingenza (a carico dello Stato) di lire 600 mensili per i pensionati di età inferiore ai 65 anni e di lire 1.100 mensili per i pensionati di età pari o superiore; di quote di indennità caro-pane di lire 520 mensili per il pensionato e per gli eventuali familiari a carico.

Diamo un esempio di liquidazione di pensione per invalidità: un operaio di età inferiore ai 65 anni, con due figli a carico, a favore del quale siano stati versati contributi base di lire 20,40 settimanali per cinque anni, ossia lire 5.304 in totale, liquiderà:

per pensione base (quota base più		
quota a carico dello Stato) . . .	L.	1.560
per quota integrativa »		9.996
per doppio decimo per i figli . . . »		2.304
per assegno di contingenza »		19.200
per assegno supplementare »		7.200
per indennità caropane »		18.720

Pensione annua	L.	58.980
Pensione mensile »		4.915

2) *Per la vecchiaia*: una pensione quando si verificano le seguenti condizioni: l'assicurato abbia compiuto l'età di 60 anni se uomo o di 55 se donna; siano decorsi almeno 15 anni dal versamento del primo contributo; risulti versato un determinato importo minimo di contributi, variante da lire 337,50 a lire 2.925, a seconda della qualifica, della categoria professionale e del sesso.

Valgono per gli elementi costitutivi della pensione e per i criteri della liquidazione le stesse norme descritte per la pensione d'inva-

lidità, salvo le seguenti variazioni: il trattamento minimo di pensione per la vecchiaia, garantito mediante l'integrazione, è previsto soltanto per i pensionati che abbiano superato l'età di 65 anni se uomini o di 60 se donne ed è pari rispettivamente a lire 10.800 e a lire 8.640 annue (ai pensionati di età inferiore a quelle indicate, che siano però riconosciuti invalidi a' sensi di legge, il trattamento minimo è corrisposto nella misura stabilita per le pensioni d'invalidità); l'assegno di contingenza è pari a lire 800 mensili per i pensionati di età inferiore ai 65 anni e di lire 2.400 per i pensionati di età pari o superiore.

Diamo un esempio di liquidazione per vecchiaia: un operaio di età superiore ai 65 anni, con un figlio a carico, a favore del quale siano stati versati contributi base di lire 20,40 settimanali per dieci anni, ossia lire 10.608 in totale, liquiderà:

per pensione base (quota base più		
quota a carico dello Stato) . . .	L.	2.216
per quota integrativa »		12.708
per un decimo per il figlio »		1.536
per assegno di contingenza »		28.800
per assegno supplementare »		13.200
per indennità caropane »		12.480
		<hr/>
Pensione annua L.		71.340
Pensione mensile »		5.945

3) *Per i superstiti* (vedova, vedovo inabile al lavoro, orfani di età non superiore ai 18 anni se figli di impiegati o ai 16 anni se figli di operai o, in entrambi i casi, anche di età superiore se inabili al lavoro):

a) una pensione nel caso di morte: di *pensionato* per invalidità o vecchiaia che abbia ottenuto la liquidazione della pensione con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1945; di *assicurato* per il quale alla data del decesso, avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1944, sussistano tutti i requisiti per la pensione di vecchiaia; di *assicurato* che, pur non avendo raggiunto all'atto della morte avvenuta posteriormente al 31 dicembre 1944 i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, abbia però maturato quelli di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità.

La pensione ai superstiti è costituita: dall'ap-

plicazione delle seguenti percentuali sulla pensione base integrata (quota base + quota di concorso dello Stato + quota integrativa) già liquidata o che sarebbe spettata al defunto: 50 per cento per il coniuge superstite, 20 per cento per ciascuno degli orfani se hanno diritto a pensione soltanto i figli, 10 per cento per ciascuno degli orfani se ha diritto a pensione anche il coniuge superstite (l'importo risultante non deve essere inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione base integrata); dall'assegno di contingenza di lire 1.600 mensili; dall'assegno supplementare di contingenza di lire 600 mensili; dall'indennità di caropane di lire 520 mensili per la vedova, per il vedovo inabile al lavoro e per ciascun orfano;

b) una indennità pari all'ammontare annuo della pensione base, della quota integrativa e dell'assegno di contingenza e supplementare nel caso di decesso di pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944;

c) il rimborso dei contributi versati, con un massimo di lire 1.500 ed un minimo di lire 500, in caso di assicurato che, all'atto del decesso avvenuto dopo il 31 dicembre 1944, non abbia raggiunto nè i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia, nè quelli di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di invalidità, purchè nel quinquennio precedente la morte sussista almeno un anno di contribuzione (il rimborso compete alla vedova ed in mancanza agli orfani).

* * *

Il sistema finanziario a capitalizzazione, sul quale si basava la legge 1939, come si è detto, ha subito il durissimo contraccolpo della svalutazione monetaria che ha provocato lo svuotamento economico delle prestazioni; per cui si dovette provvedere urgentemente alla graduale rivalutazione del trattamento previdenziale mediante le ricordate provvidenze dal 1945 in poi, le quali consentirono una integrazione delle pensioni in base ad un nuovo sistema finanziario a ripartizione, mediante corresponsione a ciascun pensionato di una somma integrativa, non più commisurata ai contributi versati e all'anzianità assicurativa, ma secondo presun-

zioni di bisogno desunte dall'età del pensionato o dallo stato di invalidità.

Con questo sistema, però, si determinarono gravissimi inconvenienti: quali l'eccessivo appesantimento amministrativo (si è visto come per procedere alla determinazione di ciascuna pensione bisogna compiere almeno cinque diverse operazioni di liquidazione!), la polverizzazione dei contributi, per cui il contributo base è diventato in pratica un contributo fisso corrispondente a quello dell'ultima classe, poichè tutte le retribuzioni superavano ovviamente il livello del massimale rimasto invariato, determinando così un addensamento sull'ultima classe di contribuzione; un generale e indiscriminato livellamento delle pensioni conseguente al fatto che tutte le pensioni sono attualmente integrate con percentuale decrescente sull'importo delle pensioni base e con assegni fissi ed eguali per tutti i pensionati per invalidità o per vecchiaia. A rendere evidente l'indiscriminato livellamento delle pensioni basti rilevare che la differenza tra la pensione di un operaio di 65 anni con anzianità lavorativa e retributiva di 30 anni e quella di un operaio che ha un'anzianità di lavoro e di contributi di soli 5 anni consiste solamente nella differenza fra le due cifre della rispettiva pensione base, cioè lire 6.864 meno lire 1.560 = lire 5.304. Cosicché, mentre la pensione corrispondente ad un minimo di contributi versati è stata rivalutata 262,67 volte rispetto alla pensione base d'anteguerra, quella di chi ha versato il massimo dei contributi è stata rivalutata soltanto 7,54 volte.

L'attuale situazione previdenziale, quindi, appare confusa e ingiusta, soprattutto perchè i provvedimenti legislativi degli anni del dopoguerra si sono disorganicamente sovrapposti al sistema previdenziale preesistente: non più individualizzazione dei contributi, ma imposizione globale sull'ammontare dei salari, sia pure attenuata e non sempre da massimali; prestazioni integrative uniformi per tutti in modo da sopprimere ogni differenziazione, almeno per quanto concerne il riferimento alla durata della vita lavorativa e contributiva.

Ed è in considerazione di ciò, che la vostra 10ª Commissione ha ripetutamente riaffermato la necessità che ogni ulteriore provvedimento inteso al miglioramento delle prestazioni pre-

videnziali debba tener conto della esigenza, da un lato, di evitare l'ingiustizia della corresponsione di pensioni pressochè eguali a lavoratori aventi disparatissime anzianità di servizio e di contribuzione e, dall'altro, di snellire un meccanismo di liquidazione appesantitosi irrazionalmente sia nel costo che nella funzionalità.

* * *

Alla esigenza come sopra riaffermata risponde il disegno di legge in esame, il quale chiude la fase degli interventi di carattere straordinario e contingente che hanno caratterizzato il periodo precedente ed entra maggiormente nel vivo della riforma previdenziale, della quale vuole costituire una premessa fondamentale. Il disegno di legge, infatti, non si propone soltanto lo scopo essenziale dell'adeguamento delle pensioni per controbilanciare gli effetti della svalutazione monetaria, ma anche quello della perequazione delle pensioni stesse attraverso la riaffermazione del principio della proporzionalità della prestazione all'importo dei contributi versati. In altre parole, il principio informatore del disegno di legge è quello di proporzionare la misura della pensione all'attesa, cioè alla durata del periodo assicurativo, vale a dire al sacrificio compiuto, che consiste nell'entità dello sforzo contributivo. Come il salario deve essere guadagnato ed è in funzione della qualifica professionale e dello sforzo compiuto, così la pensione deve essere guadagnata e deve essere in funzione del periodo di lavoro.

Col sistema della nuova legge le varie integrazioni, indennità e assegni, attualmente corrisposti a carico di separate gestioni, saranno sostituite da una sola maggiorazione della pensione base. Si avranno quindi due sole gestioni: la prima di base, retta a capitalizzazione, che si conserva essenzialmente allo scopo di determinare la posizione assicurativa e i diritti del singolo lavoratore; la seconda integrativa, a ripartizione, avente lo scopo di adeguare la pensione base all'attuale livello del costo della vita.

La pensione risulterà così formata di due parti: resta la pensione base calcolata coi criteri delle leggi istitutive del 1939 e del 1943 e sopra questa pensione base si opera la rivalutazione con una integrazione proporzionale alla

pensione base, moltiplicando questa per il coefficiente di rivalutazione 45. È da notare che la rivalutazione viene fatta sulla pensione base maggiorata del 25 per cento dalla legge 1943; cosicchè, rapportata al 1939, la rivalutazione non è di 45 ma di 56,25 volte.

Il disegno di legge consta di tre titoli: il primo (artt. 1 a 6) contiene modificazioni e integrazioni della legge del 1939, cioè disposizioni modificative dell'assicurazione base; il secondo (artt. 7 a 21) contiene le norme vere e proprie per l'adeguamento delle pensioni; il terzo (articoli 22 a 34) contiene disposizioni transitorie e finali.

Le disposizioni modificative di cui al titolo primo consistono principalmente nell'adeguamento o rivalutazione delle classi di salario cui sono commisurati i contributi dovuti per l'assicurazione base e nella determinazione del periodo minimo di contribuzione per il diritto alla pensione; nella copertura ai fini assicurativi dei periodi di disoccupazione indennizzata; nel riordinamento dell'istituto della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria; infine nella disciplina dell'acquisto e della applicazione delle marche assicurative.

Il titolo secondo sviluppa e traduce in norme il principio della rivalutazione del trattamento di pensione, introducendo una notevole semplificazione nel meccanismo funzionale dell'assicurazione: determinata la pensione base secondo i criteri stabiliti nel titolo precedente, questa viene moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione 45 e la integrazione viene posta a carico dell'istituendo *Fondo per l'adeguamento delle pensioni*, sostitutivo degli attuali Fondi di integrazione e di solidarietà sociale, i quali vengono soppressi.

Viene risolto, a questo punto, il problema delle pensioni minime, stabilendosi che l'ammontare della pensione rivalutata non possa essere mai inferiore ai seguenti importi: lire 60.000 per pensionati di 65 anni o più e per gli invalidi; lire 42.000 per pensionati di età inferiore ai 65 anni e per i superstiti. Nella stessa misura delle pensioni dirette od indirette sono rivalutate le indennità spettanti ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato senza diritto a pensione.

Regolata la posizione assicurativa dei titolari di pensione che prestano la propria opera

retribuita alle dipendenze di altri, il disegno di legge, in relazione al ristabilito rapporto di proporzionalità tra prestazioni e retribuzioni, perviene alla soppressione del limite massimo di retribuzione da computarsi ai fini contributivi, disponendo che i contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione. Tuttavia, allo scopo di escludere dall'onere contributivo i salari eccessivamente bassi e di non oberare sproporzionatamente le retribuzioni più elevate, si dispone che, se la retribuzione giornaliera sia inferiore a lire 400 o la retribuzione mensile sia superiore alle lire 169.000, i contributi sono sempre calcolati su tali limiti minimo e massimo di retribuzione.

Nei successivi articoli del titolo secondo si provvede all'onere finanziario e alla sua ripartizione, nella stessa misura già fissata per il soppresso Fondo di solidarietà sociale: cioè metà a carico dei datori di lavoro, un quarto a carico dei lavoratori e un quarto a carico dello Stato. La spesa annua per i trattamenti minimi di pensione, però, è sostenuta dallo Stato con un contributo di 15 miliardi e per la differenza dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo.

Si provvede, infine, alla costituzione di una speciale riserva mediante destinazione del 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni; vengono disciplinati il pagamento e l'assegnazione dei contributi; e si comminano le sanzioni contro gli inadempienti.

Il passaggio dal sistema vigente a quello proposto dal disegno di legge è disciplinato nel titolo terzo, contenente le disposizioni transitorie e finali, le quali, tra l'altro, prevedono una graduata applicazione dei requisiti di anzianità e di contribuzione nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge e il 1° gennaio 1958, mediante una riduzione proporzionale dei periodi minimi contributivi; assicurano la conservazione del trattamento più favorevole di pensione di cui al presente godano quei pensionati che abbiano già beneficiato di una più larga rivalutazione della loro pensione; dettano norme per la nuova disciplina dell'assicurazione volontaria e per la conservazione dei diritti acquisiti attraverso

l'assicurazione facoltativa, della quale si rimanda la nuova disciplina ad un successivo provvedimento legislativo; provvedono all'onere finanziario derivante a carico dello Stato per il primo esercizio annuale e stabiliscono a carico del Fondo adeguamento pensioni un contributo annuo di lire 120 per ogni pensione a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, alla quale viene assegnato altresì un contributo straordinario di 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo per pensionati.

Tali le principali disposizioni della nuova legge, per una migliore intelligenza delle quali ci sia permesso di rimandare gli onorevoli Colleghi alla diffusa e perspicua relazione ministeriale.

* * *

Ci corre l'obbligo, a questo punto, di soffermare particolarmente la nostra attenzione sul contenuto e sulla portata di alcune fra le principali disposizioni del disegno di legge e sui motivi ispiratori delle stesse.

1) L'innovazione principale della riforma è, come si disse, quella di proporzionare la misura delle pensioni ai contributi accreditati a ciascun beneficiario, e, di conseguenza all'anzianità di subordinato lavoro prestato; con che si elimina il grave inconveniente dell'appiattimento determinato dalle misure di emergenza rese necessarie per fronteggiare la svalutazione.

A questo proposito giova rilevare che la riforma previdenziale può seguire due diversi indirizzi, non contrastanti ma tra loro distinti: o l'*indirizzo assicurativo* per dare ad ogni cittadino, in quanto assicurato, un determinato trattamento in rapporto alla durata del periodo contributivo e all'entità dei contributi pagati; oppure l'*indirizzo della sicurezza sociale*, che assicura prestazioni capitarie e uniformi alla generalità dei cittadini. Il finanziamento del primo sistema non può avvenire se non sulla base prevalente di contributi commisurati a salari effettivi o convenzionali; mentre il finanziamento del secondo sistema avviene prevalentemente a carico dello Stato, il quale trae i mezzi necessari attraverso le imposizioni dirette o indirette sulla generalità dei cittadini.

Si ritiene generalmente (e non è andata in diverso avviso la Commissione per la riforma della previdenza sociale) che il nostro Paese non versi attualmente nelle condizioni di poter instaurare un efficiente sistema di sicurezza sociale, anche se questo possa apparire migliore dal punto di vista ideale. Difetta ancora presso di noi quel senso di maturità sociale e previdenziale che infrena gli abusi sia nel dare che nel ricevere; le situazioni di bisogno sono di estrema varietà da regione a regione e secondo le diverse categorie professionali; inadeguata è altresì l'efficienza organizzativa e funzionale dei nostri istituti; ma soprattutto il modesto livello del nostro reddito medio non consente maggiori e costanti oneri di natura solidaristica e mutualistica.

Il disegno di legge, pertanto, non poteva discostarsi dal sistema assicurativo e ad esso infatti aderisce, commisurando le prestazioni all'entità dei contributi e alle retribuzioni effettivamente percepite.

Il nuovo sistema previsto dal disegno di legge, mentre agli effetti delle prestazioni unifica i vari sistemi oggi in atto, in modo da pervenire alla determinazione della pensione mediante un unico conteggio, agli effetti dei contributi mantiene in vigore i due sistemi attuali: dei contributi base pagati mediante marche per classi di retribuzione e dei contributi integrativi pagati in percentuale delle retribuzioni stesse. Ai primi viene riservata la funzione sostanziale di individuare gli estremi del diritto a pensione; ma sono i secondi che servono in pratica per la copertura degli oneri corrispondenti all'adeguamento.

Poichè ci troviamo di fronte ad un provvedimento di vasta portata e che rende ancora più evidente come il costo del trattamento di pensione sia quasi totalmente fronteggiato attraverso il sistema finanziario della ripartizione (attualmente il 95 per cento e con la riforma il 97 per cento), si è posto il quesito se non sarebbe stato conveniente innovare più radicalmente il sistema di finanziamento, eliminando l'attuale sistema misto e passando in pieno al sistema della ripartizione. Si è detto, infatti, che la soluzione di conservare un microscopico contributo base da pagare a mezzo marche, congiunto ad un imponente contributo integra-

tivo da pagare a percentuale, non pare sufficientemente giustificata in teoria ed è inutilmente complicata nella pratica. Si è detto ancora che la finzione si rivelerà ben presto e che i contributi base cesseranno di fatto di avere il valore indicato nella marca per assumere il valore nuovo di 45 volte superiore al precedente.

Senonchè si deve rilevare, anzitutto, che l'urgenza di addivenire all'indifferibile adeguamento delle pensioni con un sistema che fosse il più possibile semplice e di più immediata realizzazione ha fatto ritenere che si potesse ed anzi si dovesse utilizzare la vigente struttura organizzativa dell'assicurazione base, al fine di consentire un organico collegamento tra i periodi di assicurazione pregressa, cioè anteriori all'emanazione del disegno di legge, e quelli ad essa posteriori.

Inoltre, poichè la riforma non si propone soltanto lo scopo dell'adeguamento delle pensioni, ma anche quello della loro perequazione in base al principio della proporzionalità della pensione all'entità dei contributi versati, si è ritenuto opportuno lasciare inalterato il meccanismo dell'assicurazione base, che tale proporzionalità assicura egregiamente, correggendo ed adeguando la misura delle pensioni sulla base di 45 volte la pensione base. Per tale modo, in sostanza, si realizza una rivalutazione della pensione parallelamente alla rivalutazione dei salari.

È da tener presente, d'altronde, che col sistema della ripartizione i contributi non sono accreditabili alla posizione assicurativa del singolo lavoratore, in quanto essi sono destinati a coprire il fabbisogno finanziario per tutte le pensioni in corso di pagamento; cosicchè il contributo non è più individuale ma collettivo.

D'altra parte, condizionandosi il diritto alla pensione all'esistenza di un determinato numero di contributi, è sembrato opportuno di non innovare il sistema in atto, onde ottenere tra i vecchi ed i nuovi periodi di assicurazione una omogeneità di registrazione sulle posizioni assicurative dei singoli lavoratori, sia per quanto riguarda i periodi di assicurazione, sia per quanto riguarda l'entità dei contributi versati.

È appena il caso di accennare che, sia pure in misura ridotta, la gestione base a capitalizzazione consente una costituzione di **riserva che,**

mentre ha giovato e giova all'istituto assicuratore creando la possibilità finanziaria di concorrere, con eventuali avanzi di altre gestioni, a fronteggiare mediante anticipazioni i disavanzi di talune delle gestioni a ripartizione, giova anche a diminuire il gravame crescente della gestione a ripartizione per le pensioni, essendo la misura della pensione base crescente in prosieguo di tempo.

Un diverso sistema sarebbe senza dubbio possibile, ma comporterebbe una impostazione della riforma su basi assai più complesse e più inattuali.

2) Il *diritto alla pensione* è subordinato dalla nuova legge al compimento di un periodo minimo di contribuzione di almeno quindici anni per le pensioni di vecchiaia e di cinque anni per quelle di invalidità. I motivi di tale sostanziale innovazione sono evidenti e sono costituiti principalmente:

a) dalla considerazione che le condizioni di contribuzione richieste dalle norme in vigore sono talmente irrisorie da rendere estremamente facile il conseguimento del diritto a pensione anche da parte di chi soltanto occasionalmente e per un brevissimo periodo abbia lavorato alle dipendenze altrui;

b) dalla constatazione che ciò ha portato ad un rilevante aumento del numero dei pensionati, con la conseguenza che, mentre da un lato è stato richiesto e si richiede un onere sempre maggiore alle categorie della produzione e delle altre attività economiche della Nazione, dall'altro viene ad essere gravemente ostacolata la possibilità di fronteggiare i maggiori oneri connessi ad un efficiente e sufficiente adeguamento delle pensioni;

c) dall'esigenza umana e sociale di provvedere, peraltro, in modo adeguato al trattamento di riposo a favore di quanti hanno effettivamente e con carattere di continuità speso le energie della loro vita nel lavoro alle dipendenze altrui.

Tuttavia tale aumento dell'anzianità contributiva, specialmente per quanto riguarda il periodo di 15 anni richiesto per le pensioni di vecchiaia, non ha mancato di suscitare opposizioni e riserve. Ma, a prescindere dai motivi sopra illustrati e dalla considerazione che tale

periodo rappresenta mediamente meno di un terzo della vita lavorativa, merita particolare rilievo il fatto che la maggior parte degli Stati europei si è informata ad analogo criterio nella determinazione del periodo minimo di effettiva contribuzione; mentre nell'U.R.S.S. il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue dall'uomo e dalla donna rispettivamente dopo 25 e 20 anni di lavoro. Si potrà obiettare che, mentre in altri Paesi vi è la piena occupazione, il nostro è afflitto da grave disoccupazione; ma, proprio per ovviare nella misura più larga possibile alle conseguenze di tale situazione, la nuova legge considera utili ai fini contributivi i periodi di disoccupazione involontaria per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria, in analogia a quanto è già sancito per i periodi di malattia.

Senonchè, ai fini del diritto e della misura della pensione, meritano di essere messe in particolare rilievo, non soltanto la predetta disposizione del disegno di legge che considera coperti da contribuzione i periodi di disoccupazione indennizzata, ma anche le norme già vigenti e che continueranno ad avere efficacia, secondo le quali sono computabili utili:

a) i periodi di servizio militare effettivo prestato nelle Forze armate a decorrere dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920;

b) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario che obbligatorio, purchè non eccedano complessivamente il periodo corrispondente al servizio di leva;

c) i periodi di malattia tempestivamente accertati, purchè complessivamente non eccedano i 12 mesi;

d) i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio delle lavoratrici madri.

È ovvio che importanza anche maggiore rivestono, agli stessi fini, le nuove norme previste dal disegno di legge in materia di contribuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria d'invalidità e vecchiaia, contribuzione che sarà equiparata a tutti gli effetti a quella obbligatoria.

Si aggiunga che la integrale applicazione della nuova disposizione concernente il periodo minimo di contribuzione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 1958; mentre la disposizione transitoria dell'articolo 22 prevede

di graduarne nel tempo l'applicazione, disponendo la riduzione proporzionale del periodo minimo contributivo nei confronti di coloro i quali raggiungano gli altri requisiti di legge tra il 1952 e il 1957.

3) Per quanto riguarda l'età del pensionamento, mentre negli altri Paesi essa tende ad adeguarsi all'aumentata media di durata della vita (in Inghilterra l'ultimo progetto di legge previdenziale prevede il pensionamento per gli uomini di almeno 70 anni e per le donne di almeno 65), anche la nuova legge non ha potuto prescindere dalla peculiarità della nostra situazione economico-sociale, influenzata dalla permanenza di una forte disoccupazione.

Pertanto il disegno di legge mantiene il limite di 60 e 55 anni rispettivamente per uomini e donne, allo scopo dichiarato di ridurre il numero dei lavoratori anziani già occupati per far posto alle nuove leve giovanili.

A questo proposito non sembra del tutto ingiustificato l'appunto di eccessività che è stato fatto alla maggiorazione della pensione, che può arrivare sino al 40 per cento, prevista dal disegno di legge a favore di chi ritarda il pensionamento sino a cinque anni dalla data di raggiungimento del diritto alla pensione; ritenendosi che il beneficio di una così cospicua maggiorazione rappresenti un notevole incentivo al differimento della domanda di pensione, frustrandosi per tal modo i vantaggi sperati dalla soluzione data al problema dell'età del pensionamento.

Si connette a tale problema quello riguardante i pensionati che continuano a prestare la loro opera retribuita alle dipendenze altrui, per i quali il disegno di legge prevede la riduzione di una quota pari ad un quarto del trattamento complessivo di pensione. In linea di principio, sembrerebbe doversi affermare il divieto del cumulo dei benefici della pensione e della retribuzione, proprio per la considerazione della nostra situazione economico-sociale; ma tale criterio, di cui non potrebbero essere messi in dubbio la logicità e la coerenza, in pratica sarebbe destinato a trovare ostacolo di applicazione ogni qualvolta si tratti di pensione minima o comunque insufficiente ai bisogni vitali oppure di occupazione modestamente retribuita. Viene, tutta-

via, prospettata da taluno la possibilità di estendere e di integrare il sistema della detrazione previsto dal disegno di legge.

4) Per quanto riguarda *la misura e la decorrenza della pensione base*, va rilevato che nulla viene innovato dal disegno di legge, salve le norme riguardanti il differimento della pensione di vecchiaia in caso di ritardata presentazione della domanda relativa e il conseguente aumento percentuale della pensione stessa, la quale non decorrerà più dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, bensì dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Quanto alla maggiorazione di un decimo per ogni figlio a carico, speciale rilievo deve essere dato alla disposizione secondo la quale la maggiorazione stessa spetterà fino al limite di 18 anni, attualmente previsto soltanto per i figli degli impiegati, nel caso in cui i figli, così di impiegati come di operai, attendano al completamento degli studi e non esercitino alcuna attività lavorativa.

5) Il ripristino dell'agganciamento della pensione ai salari, è detto nella relazione ministeriale al disegno di legge, ha reso necessario scontare un'altra esigenza: quella *dell'abolizione del limite massimo di retribuzione* da considerarsi ai fini contributivi. La soppressione del massimale, estendendo la base imponibile all'intero ammontare del salario o dello stipendio, assicura un notevole incremento del gettito contributivo ed elimina le gravi sperequazioni oggi esistenti a danno delle aziende a bassi salari in confronto di quelle ad alti salari.

Con la elevazione a lire 169.000 del limite massimo della retribuzione soggetta a contributo, in pratica, diventa regola per la quasi totalità degli operai e degli impiegati che il contributo gravi sulla intera retribuzione, essendo ben pochi coloro che attualmente hanno retribuzioni mensili superiori a 169.000 lire.

È evidente che, ai fini della rivalutazione delle pensioni e della loro differenziazione con criterio di proporzionalità sulla base dei salari,

non si poteva prescindere da una diversa distribuzione dei contributi base su di una scala di retribuzioni attuali e non già anacronistiche come quelle contemplate dalle tabelle allegate alla legge del 1943, tuttora vigenti, in base alle quali il contributo massimo è stabilito in relazione alle retribuzioni superiori alle lire 156 settimanali per gli operai e alle lire 1.400 mensili per gli impiegati.

L'abolizione (o quasi) del massimale corrisponde agli scopi anzidetti e da essi trae motivo; la sua giustificazione risiede altresì nel proposito di ottenere una maggiore solidarietà da parte di coloro che hanno la fortuna di un alto reddito di lavoro, solidarietà chiamata ad operare soprattutto a favore dei più diseredati.

Circa il livello del limite di lire 169.000 mensili non sono mancate obiezioni e riserve. Si è rilevato che, se uno degli scopi dichiarati della fissazione di tale limite è quello di non invadere il campo da riservarsi alla previdenza libera, non sembra che detto scopo possa essere raggiunto. Ma si è osservato specialmente che il nuovo progetto prevede la prestazione di un massimale pari alla metà di quello previsto per il contributo integrativo; invero la marca di base, sul cui importo continua ad essere commisurata la pensione nell'ascesa per classi si arresta ad un valore proporzionale a lire 80.000 di retribuzione mensile. Cosicché vi è la contrapposizione di due massimali troppo distanti fra loro: l'uno per il contributo base di lire 80.000 e l'altro per il contributo integrativo di lire 169.000. Per cui è stata prospettata la convenienza di abbreviare tale distanza, onde ottenere che a massimale elevato corrispondano classi di commisurazione della marca di base più elevate e quindi pensioni più aderenti al massimo salariale, nulla vietando che nelle ultime classi la percentuale utile per il calcolo della pensione diminuisca in modo da conseguire il duplice effetto: solidarietà da parte dei percettori di alti redditi di lavoro e prestazioni anche a favore di costoro in progressione diretta con la retribuzione, pur diminuendo la percentuale per scaglioni di importi versati.

6) Non vi è dubbio che la norma di *adeguamento*, contenuta nell'articolo 7 del disegno

di legge, costituisca la principale innovazione di ordine economico, che consentirà di procedere alla rivalutazione delle pensioni che saranno in corso di godimento alla data di entrata in vigore del provvedimento, nonchè di liquidare le nuove prestazioni in relazione e in proporzione alla entità contributiva, per cui ad un maggior importo di contributi versati durante il periodo assicurativo corrisponderà un maggiore importo della pensione, ponendo termine al sistema di carattere contingente introdotto dopo il 1945. La riforma integrale del sistema di liquidazione importa necessariamente la soppressione delle disposizioni in vigore, le quali hanno dato luogo agli inconvenienti illustrati in precedenza, oltre che ad un notevole appesantimento degli adempimenti amministrativi.

Tuttavia il carattere sociale dell'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia imponeva di stabilire che l'ammontare della pensione non possa essere inferiore ad un certo limite, qualora l'importo dei contributi risulti eccezionalmente esiguo, sia per la brevità del periodo assicurativo, sia per la percezione di un salario minimo, sia per le interruzioni od omissioni dell'assicurazione, ovvero perchè la liquidazione viene effettuata esclusivamente o per la maggior parte in base ai contributi corrisposti nei primi anni di applicazione dell'assicurazione stessa o, comunque, prima che colla legge del 1939 fossero stabilite le nuove classi di salario e di contribuzione,

Viene pertanto conservato un *trattamento minimo*, il cui importo, tenuto anche conto delle prestazioni integrative stabilite dalle norme vigenti, ivi compresa l'indennità di caropane, è fissato in misura diversa secondo l'appartenenza a due sole categorie di pensionati, e cioè: a) pensionati per vecchiaia di età superiore ai 65 anni o per invalidità; b) pensionati per vecchiaia di età inferiore ai 65 anni e titolari di pensione indiretta.

Particolare rilievo merita il fatto che il più favorevole trattamento è usato non soltanto agli ultrasessantacinquenni, ma anche a tutti indistintamente i pensionati per invalidità, sia perchè questi ultimi hanno di regola un più breve periodo di contribuzione, sia perchè gli uni e gli altri hanno una capacità di lavoro

e di guadagno senza dubbio inferiore a quella degli appartenenti alla seconda categoria.

Nel caso, molto raro a verificarsi, in cui possa derivare una diminuzione anzichè un aumento di pensione dall'applicazione delle nuove disposizioni, o per effetto di una contribuzione complessiva irrisoria o perchè il pensionato già fruisca di un numero elevato di quote caropane per i figli minori, è opportunamente previsto che in tale ipotesi non venga operata alcuna decurtazione della rendita già liquidata.

Per quanto riguarda l'adeguamento della indennità per morte, basti ricordare che attualmente l'importo di tale indennità è compreso fra un minimo di 500 ed un massimo di 1.500 lire. Il miglioramento è così evidente da rendere superfluo qualsiasi commento.

7) Pressochè unanimi sono le riserve che vengono formulate per essere stata conservata la *disuguaglianza di trattamento fra impiegati ed operai*. Si osserva che tale disuguaglianza appare più manifesta e più intollerabile, in quanto che, per effetto dell'adeguamento previsto dalla nuova legge, la sperequazione fra le due categorie risulta moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione, cioè di 45 volte.

Ma poichè lo stesso Ministro del lavoro, nella occasione della discussione del bilancio, ha riconosciuto l'esigenza di rimuovere dal sistema previdenziale questa anacronistica sperequazione tra categorie professionali soggette ad eguale imposizione contributiva, non possiamo che prenderne atto con soddisfazione, invitando il Senato a studiare il modo e a proporre il mezzo di ovviare alla deplorata disparità.

8) Le principali modificazioni apportate dal disegno di legge in materia di *continuazione volontaria dell'assicurazione obbligatoria* riguardano principalmente:

a) l'applicazione, anche nei riguardi degli assicurati che abbiano compiuto l'età del pensionamento per vecchiaia, delle condizioni minime di assicurazione dei versamenti volontari, equiparati a tutti gli effetti a quelli obbligatori, e quindi anche agli effetti del diritto della pensione di invalidità;

b) la determinazione del periodo entro il quale deve sussistere il requisito contributivo (un anno di versamenti obbligatori) e cioè il quinquennio immediatamente precedente la data della domanda;

c) il versamento, in aggiunta ai contributi base e mediante un'unica marca, anche dei contributi integrativi secondo gli importi stabiliti per le varie categorie dall'apposita tabella;

d) la specificazione delle categorie professionali agli effetti della contribuzione volontaria;

e) la validità della tessera, che deve essere riconsegnata allo scadere non del biennio, ma di un anno soltanto dalla data del rilascio.

Queste disposizioni particolari completano opportunamente il quadro delle disposizioni intese non soltanto a normalizzare il diritto alla pensione, ma a moralizzarne sotto ogni aspetto l'acquisizione, limitando da un lato la facoltà di effettuare versamenti volontari a coloro che abbiano raggiunto la condizione contributiva di un delimitato periodo di tempo (gli ultimi cinque anni) e colmando dall'altro una lacuna dell'ordinamento vigente, secondo il quale coloro i quali non siano più soggetti all'obbligo assicurativo beneficiano in definitiva di un trattamento più favorevole in confronto degli assicurati.

Di particolare rilievo sono le disposizioni che stabiliscono la nullità dei versamenti eseguiti sulla tessera in corso nel caso di mancata restituzione della medesima nel termine fissato e la condizione di almeno un anno di contribuzione volontaria per il diritto alla pensione d'invalidità da parte degli assicurati i quali si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 57 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1872, per aver compiuto l'età stabilita ai fini del pensionamento per vecchiaia.

* * *

Per quanto attiene alla *portata finanziaria* del provvedimento, ampiamente illustrata dalla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge ci limiteremo qui a riassumere le cifre dell'onere complessivo previsto per

l'anno finanziario 1951-52 a carico del nuovo Fondo di adeguamento per le pensioni; poiché le modifiche contenute nel titolo primo, riguardanti il fondo base, hanno una portata finanziaria assai limitata, essendo l'importo dei contributi relativi e la misura delle pensioni, salvo arrotondamenti, quelli previsti dalla legge del 1943.

Tale onere netto complessivo per il corrente anno finanziario è previsto in milioni 142.280, ai quali bisogna aggiungere milioni 6000 per spese di amministrazione e milioni 3.120 per la costituzione del Fondo di riserva (tre per cento); e così in totale milioni 151.400. Deducendo da tale cifra il presunto importo dei rimborsi di quote pensionati occupati in milioni 3.350 e la quota di concorso dello Stato in milioni 41.000, l'onere a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori risulta di milioni 107.050.

Merita particolare rilievo il fatto che lo Stato, cui incombe il carico di un quarto della spesa complessiva, si assume l'onere di un contributo di 15 miliardi per i trattamenti minimi di pensione garantiti (sul totale previsto di circa 26 miliardi), elevando così il suo concorso a 41 miliardi, contro i 16 miliardi attuali, cioè con una partecipazione aggiuntiva di 25 miliardi (nel 1939 la partecipazione dello Stato era di 100 milioni di lire).

Il maggior onere a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è valutato per il primo anno in 18 miliardi. Ed è da rilevare, a questo proposito, la temporanea ripartizione (fino a tutto l'anno 1952) dell'onere del finanziamento fra datori di lavoro e lavoratori in misura diversa da quella stabilita dall'articolo 13, cioè rispettivamente della metà e del quarto, trasferendo a carico dei primi una parte della quota dovuta dai secondi (55 per cento a carico dei datori di lavoro e 20 per cento a carico dei lavoratori), allo scopo di graduare nel tempo il peso che i lavoratori devono sopportare direttamente.

* * *

Anche se per taluni aspetti del nuovo assetto previdenziale sono state formulate obiezioni e riserve da varie parti (e di alcune di esse noi stessi ci siamo fatti carico nella

presente relazione), riteniamo fermamente che il provvedimento proposto meriti il migliore apprezzamento del Senato e ne auspichiamo da parte dello stesso la più sollecita approvazione, attesa l'urgenza di andare incontro nel miglior modo possibile alle indifferibili esigenze dei vecchi pensionati, degli inabili e dei superstiti.

Noi confidiamo, infatti, che gli onorevoli colleghi, attraverso un diligente e spassionato esame del disegno di legge, potranno rendersi agevolmente convinti che esso raggiunge realmente, come abbiamo dichiarato nella preme-

sa, cospicui risultati di semplificazione amministrativa e di miglioramento delle prestazioni, nella più larga misura consentita dalla presente situazione di ristrettezza economica del nostro Paese.

Il provvedimento non delude l'attesa dei vecchi lavoratori, come ne fanno fede le moltissime spontanee attestazioni che ci sono frattanto pervenute da parte di singoli e di associazioni interessate, che ne raccomandano ansiosamente la più sollecita e concreta attuazione.

PEZZINI, *relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il riordinamento del sistema di pensionamento dell'assicurazione generale obbligatoria pone — com'è noto — due esigenze, una di carattere contingente intesa a ristabilire — fermo restando il vigente congegno tecnico — un equilibrio turbato dalla guerra, l'altra di carattere permanente e strutturale intesa a riformare l'Istituto della previdenza sociale secondo i nuovi orientamenti della sicurezza sociale fondata sul principio della soddisfazione del bisogno: la prima è l'adeguamento vero e proprio, cioè la rivalutazione delle pensioni svilite dal crollo monetario del dopoguerra; l'altra è un aumento congruo della misura delle pensioni, tale che, prescindendo dall'entità delle contribuzioni singole compensantisi l'un l'altra, assicurati in ogni caso « mezzi adeguati alle esigenze di vita » ai vecchi ed agli invalidi, così come prescrive l'articolo 38 della Costituzione.

Il disegno di legge in esame, nonostante che nella relazione sia detto che con esso si intende realizzare un riordinamento organico e definitivo dell'assicurazione per le pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, soddisfa solo in piccola parte la prima esigenza e non soddisfa in alcun modo la seconda.

Ed eccone le ragioni.

Disponendo la rivalutazione delle pensioni sino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base, il disegno di legge in esame indubbiamente risolverebbe il problema dell'adeguamento delle pensioni, limitatamente alle pensioni liquidate all'atto dell'entrata in vigore della legge sia pure in misura inferiore alla effettiva riduzione della capacità d'acquisto della lira.

Per i lavoratori invece che matureranno successivamente il diritto alla pensione, la rivalutazione sarebbe fittizia.

Il disegno di legge ministeriale infatti eleva in misura notevolissima la contribuzione mi-

nima necessaria per acquisire il diritto alla pensione, peggiorando di molto la posizione degli assicurati sia per quanto riguarda il periodo minimo di attesa per la liquidazione della pensione sia per quanto riguarda la stessa misura della pensione.

Mentre, a norma del vigente decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, il diritto alla pensione si consegue per vecchiaia alla sola condizione che siano trascorsi 15 anni dal versamento del primo contributo e che risulti versato un importo minimo complessivo di contributi pari, per gli impiegati, ad un anno e cinque mesi di contribuzione e per gli operai a poco più di un anno di contribuzione, a norma del disegno di legge in esame non basterebbe più l'anzianità di assicurazione ma occorrerebbero 15 anni interi di contribuzione.

Ne consegue che potrebbero liquidare la pensione di vecchiaia con 15 anni di assicurazione soltanto quei lavoratori che non abbiano sofferto nel quindicennio disoccupazione o che abbiano sofferto soltanto di disoccupazione indennizzata, considerata, secondo una provvida disposizione, come periodo di contribuzione ai fini del pensionamento.

Per tutti quei lavoratori invece — e sono la grande maggioranza — che abbiano sofferto di periodi prolungati di disoccupazione non indennizzabili e per le numerose categorie di lavoratori escluse dall'assicurazione contro la disoccupazione (lavoratori agricoli, domestici, ecc.) riuscire ad ottenere 15 anni interi di contribuzione è pressapoco impossibile.

Le conseguenze che, in un Paese ad acuta disoccupazione endemica come il nostro, tali condizioni restrittive determinerebbero a danno delle classi lavoratrici sono evidenti e gravi.

Basti pensare ai milioni di giornalieri di campagna che riescono a lavorare nell'annata sì e no 70-80 giornate e per i quali si richie-

derebbe un minimo di 2.340 giornate di lavoro e di contribuzione per acquistare il diritto alla pensione per vecchiaia. Per poter raggiungere la contribuzione minima questi lavoratori dovrebbero attendere non più 15 ma 30 anni!

A ciò si potrebbe obiettare che in base alla legge n. 264 del 29 aprile 1949 anche i lavoratori agricoli verranno assicurati contro la disoccupazione e quindi potranno beneficiare, come periodo contributivo, anche di quello di disoccupazione indennizzata, ma l'obiezione non vale.

Anche nell'ipotesi ottimistica che, dopo oltre due anni di attesa, il tanto atteso regolamento di esecuzione venga finalmente varato, è noto che nello schema di regolamento è previsto che il diritto all'indennità spetti soltanto a quei giornalieri di campagna che abbiano lavorato almeno 180 giornate nel biennio precedente così che i braccianti da noi ipotizzati, con una media di 70-80 giornate di lavoro all'anno, non percepirebbero l'indennità e quindi non potrebbero avere abbuonati i periodi di disoccupazione.

Ma ancora altre considerazioni mettono in maggior risalto il carattere restrittivo del progetto di legge, in quanto una così grave elevazione del minimo contributivo porterebbe pregiudizio agli interessi dei pensionati a contribuzione minima anche per quel che concerne la misura della pensione-base e, conseguentemente, la reale entità della rivalutazione della pensione.

Rimasti immutati gli importi dei contributi versati per l'applicazione delle percentuali decrescenti ai fini della determinazione della misura della pensione (45 per cento delle prime 1.050 lire per gli operai e delle prime 2.250 lire per gli impiegati, 33 per cento delle successive 1.050 lire per gli operai e delle successive 2.250 lire per gli impiegati, 20 per cento del rimanente importo dei contributi), le pensioni minime che oggi sono calcolate, data l'esiguità del minimo contributivo, *quasi integralmente sulla base del 45 per cento* dei contributi versati, verrebbero invece calcolate, data l'altezza del nuovo minimo contributivo, *quasi integralmente sulla base del 20 per cento*.

Conseguentemente i lavoratori che hanno sofferto prolungati e frequenti periodi di di-

soccupazione non solo sarebbero costretti a protrarre l'attesa per la liquidazione della pensione, ma altresì, conseguito finalmente il minimo contributivo, liquiderebbero una pensione che, in rapporto all'entità dei contributi versati, sarebbe *relativamente* inferiore alla pensione minima che liquiderebbero con le disposizioni vigenti. Ed un correlativo pregiudizio ne deriverebbe per le pensioni rivalutate, dato che la rivalutazione è fissata in 45 volte la pensione-base.

Per quanto concerne poi il secondo aspetto del problema delle pensioni, quello del loro aumento in misura tale da assicurare ai vecchi ed agli invalidi « mezzi adeguati alle esigenze di vita », secondo l'articolo 38 della Costituzione, il risultato che se ne ritrae dall'attuale progetto non è per niente migliore.

La misura prevista dalla Costituzione non sarebbe raggiunta con la semplice rivalutazione delle pensioni liquidate con le modalità vigenti, sostanzialmente confermate dal disegno di legge in esame, sia perchè calcolate su un importo di contributi esiguo a causa dei prolungati periodi di disoccupazione sofferti da ingenti masse di lavoratori, sia per l'inadempienza dei datori di lavoro (gli agricoltori ad esempio sono riusciti a non pagare i contributi assicurativi dovuti per legge a favore dei loro salariati per il decennio 1920-1930!) sia infine per l'esiguità dei coefficienti di commisurazione delle pensioni stesse che, specie a seguito dell'aumento del minimo contributivo, tendono a fissarsi intorno al 20-25 per cento dell'importo dei contributi versati.

La Commissione ministeriale per la riforma della previdenza sociale propose sin dal febbraio 1948 che le pensioni di vecchiaia fossero commisurate al 50-60 per cento delle retribuzioni.

Due anni dopo, il disegno di legge Fanfani prevedeva una pensione di invalidità pari al 25 per cento della retribuzione per una inabilità dal 50 al 65 per cento, al 35 per inabilità dal 65 all'80 per cento ed al 45 per inabilità superiore all'80 per cento; per le pensioni di vecchiaia il disegno di legge Fanfani prevedeva il 25 per cento della retribuzione per una durata di vita lavorativa non superiore a 15 anni, il 35 per cento per una vita lavorativa da 16 a

25 anni ed il 45 per cento per una vita lavorativa superiore ai 25 anni.

Il disegno di legge oggi all'esame del Parlamento non tiene conto delle proposte della Commissione ministeriale e dello stesso ex Ministro del lavoro, abbandona la nuova concezione sociale, fatta propria da tutti gli Stati civili, della previdenza fondata sul principio del bisogno e ritorna ad una anacronistica concezione, strettamente assicurativa, della previdenza, basata prevalentemente sul principio contrattualistico e privatistico della stretta commisurazione del beneficio ai contributi pagati, con l'aggravante che le pensioni non aumentano, come prevedeva il progetto Fanfani, ma decregono, in rapporto alla durata della vita lavorativa, dal 45 al 20 per cento. E per di più questo rapporto non è riferito all'ultimo salario percepito dal lavoratore, nè è previsto che il rapporto prefissato sia mantenuto costante, mediante automatiche variazioni alle pensioni in corrispondenza di quelle eventuali salariali.

Onorevoli colleghi, voi conoscete quali proporzioni ha assunto la riduzione del tenore di vita dei pensionati, per effetto della svalutazione della lira conseguente alla guerra, che ha polverizzato il potere di acquisto delle loro pensioni. A voi è noto che ciò fu dovuto anche al sistema vigente che, per la sua struttura assicurativa privatistica non consente di mantenere costante il rapporto tra pensione e salario facendo seguire a quella le variazioni eventuali di questo.

Il disegno di legge in esame come già ho rilevato non fa che consolidare questo sistema, per cui non è difficile prevedere che con l'approvazione di esso si predisporrebbero per i futuri pensionati le condizioni per soffrire anche essi le esperienze patite dagli attuali pensionati.

Ciò costituirebbe la ripetizione di un errore che non potrebbe trovare alcuna giustificazione.

È poi evidente che un aumento sostanziale delle pensioni presuppone — e lo ha esplicitamente dichiarato la Commissione ministeriale per la riforma — un contributo finanziario dello Stato ben maggiore di quello assai esiguo, previsto dal disegno di legge in esame; e ciò

per ragioni di solidarietà nazionale e di giustizia tributaria.

Molti altri rilievi di dettaglio offre il riordinamento delle pensioni proposto dal Governo. Ci limiteremo a segnalare i seguenti:

1) Viene conservata e consolidata l'arbitraria sperequazione fra impiegati ed operai nelle basi di calcolo delle pensioni, sperequazione che oggi non trova neppure una parvenza di giustificazione dato che tutti i lavoratori senza distinzione di categoria professionale sono assoggettati, in rapporto all'ammontare dell'intera retribuzione, allo stesso contributo di integrazione che rappresenta la quasi totalità del contributo complessivo, data l'irrisorietà del contributo base.

È quindi ingiusto ed ingiustificato che un impiegato abbia diritto a 45 volte una pensione pari al 45 per cento per le prime 2.250 lire di contributo ed al 33 per cento delle successive 2.250 mentre per le stesse complessive 4.500 lire di contributo-base un operaio ha diritto a 45 volte una pensione pari al 45 per cento delle prime 1.050 lire, al 33 per cento delle successive 1.050 lire ed al solo 20 per cento per le rimanenti 2.400 lire.

2) Con evidente danno per il pensionato, la decorrenza della pensione per vecchiaia è stabilita dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre in base alle disposizioni vigenti essa è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato ha compiuto l'età, con diritto pertanto agli arretrati qualora la domanda sia presentata in ritardo.

A tale proposito non vale obiettare che ciò si è reso necessario dal fatto che per ogni anno di ritardo nella presentazione della domanda sono previste, per un quinquennio, maggiorazioni alle pensioni.

La maggiorazione-premio per il differimento può infatti benissimo essere concessa senza peggiorare la posizione dei lavoratori: basta stabilire che la decorrenza della pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie l'età od a quello in cui scade il primo, il secondo, il terzo, il quarto od il quinto anno dal compimento dell'età, con l'applicazione, in questo secondo caso, delle relative maggiorazioni.

3) Ai fini della maggiorazione della pensione, il limite di età per i figli a carico è fissato a 16 anni e portato a 18 esclusivamente per i figli che attendano al completamento degli studi e non esercitino alcuna attività lavorativa.

Sia pure limitatamente agli impiegati, le disposizioni vigenti stabiliscono per i figli a carico l'età di 18 anni senza alcuna condizione o limitazione.

Ed ora ci sia consentito, onorevoli senatori, di illustrarvi l'ultimo ma non il meno grave rilievo critico al disegno di legge in esame.

Alla necessità ed all'urgenza di una riforma della Previdenza sociale che assicuri ai pensionati condizioni umane di vita, il Governo ha opposto la povertà della nostra economia, la modestia del reddito nazionale, la saturazione della pressione tributaria, tali da rendere intollerabili gli oneri che la riforma previdenziale proposta dalla Commissione ministeriale comporterebbe.

Non vogliamo in questa sede entrare in merito all'attendibilità di simili obiezioni, nè fare domande indiscrete. Ci limitiamo solo a domandare: ma allora perchè il disegno di legge del Governo non prevede almeno la riforma del sistema di accertamento e di riscossione dei contributi e di liquidazione e pagamento della pensione, *riforma che comporta non aumento di oneri ma diminuzione delle spese?*

Il Governo, che afferma di non poter soddisfare l'esigenza di due milioni di pensionati per la povertà dell'economia nazionale, non ha provveduto a riorganizzare un sistema di previdenza sociale che è notoriamente il più farraginoso ed il più costoso, dal punto di vista amministrativo, che esista nel mondo?

Il sistema di adeguamento delle pensioni, proposto dal Governo, si impernia sulla conservazione dei contributi-base, i quali, com'è risaputo, dopo la svalutazione monetaria e la istituzione dei contributi integrativi, rappresentano oggi una entità irrisoria, un'anacronistica sopravvivenza di un sistema finanziario fallito e superato dagli eventi: per un impiegato con 80.001 lire di stipendio mensile, il contributo-base mensile ammonta, per l'invalidità e la vecchiaia, a lire 181, mentre il relativo contributo integrativo (l'8 per cento della retribuzione) ascende a lire 6.400!

Per quale motivo allora si conserva questo evanescente contributo-base, fonte di costose e fastidiose complicazioni amministrative, sia in sede di riscossione dei contributi, sia in sede di liquidazione delle pensioni?

I contributi-base — anche se evanescenti — significano il mantenimento, sia pure « per memoria », del sistema finanziario della capitalizzazione e delle relative riserve (forse con la segreta speranza che ad esso sistema si possa, in avvenire, tornare, malgrado l'esperienza fallimentare di un recente passato?).

I contributi-base implicano altresì il mantenimento di un assurdo, inutile e costoso sistema di accertamento e di riscossione dei contributi che obbliga l'I.N.P.S. ad immobilizzare sempre più ampi locali e sempre più numerosi eserciti di impiegati per l'archiviazione e l'aggiornamento di centinaia di milioni di tessere assicurative ed obbliga altresì i datori di lavoro all'improbabile e costoso lavoro di applicare diversi tassi di contributo e diversi innumeri tagli di marche variabili a seconda delle categorie e della retribuzione del lavoratore sulla base di nove classi di stipendio per gli impiegati e di dieci classi di salario per gli operai.

Se questi evanescenti contributi-base venissero soppressi, grande sarebbe la semplificazione dei servizi e notevoli le economie; non ci sarebbero più nè tessere, nè marche, nè tabelle di contributi, nè classi di salario e di stipendio, nè differenze di categorie professionali; basterebbe applicare un'unica percentuale sulla complessiva retribuzione di ciascun dipendente, così come propone la Commissione ministeriale e come prevedeva l'archiviato disegno di legge Fanfani e lo stesso progetto Marazza sull'unificazione dei contributi.

I contributi-base infine comportano il mantenimento di un assurdo, pesante e costoso sistema di liquidazione delle pensioni che deve tener conto di minimi contributivi differenti a seconda che si tratti di impiegati, di operai, di salariati agricoli fissi o di salariati agricoli giornalieri e deve applicare differenti coefficienti di commisurazione della pensione a seconda che si tratti di operai o di impiegati, di uomini o di donne.

Se venissero soppressi i contributi-base, la liquidazione delle pensioni sarebbe semplice, rapida ed economica.

Ed allora per quali ragioni questi evanescenti contributi-base, fonte di tante complicazioni ed appesantimenti burocratici e di così rilevanti e non necessarie spese di amministrazione, non vengono soppressi, ma anzi confermati e consolidati, pregiudicando e compromettendo la riforma previdenziale e creando un precedente che difficilmente potrà essere modificato in un prossimo avvenire?

Onorevoli senatori, sulla base delle considerazioni che abbiamo avuto l'onore di illustrarvi vi chiediamo di voler negare il vostro suffragio ad un disegno di legge che, sotto la veste di un semplice — e, di fatto, urgentissimo — adeguamento delle pensioni, ribadisce in senso peggiorativo l'attuale struttura della

previdenza sociale e rimanda alle calde greche la tanto attesa riforma previdenziale.

In sua sostituzione è necessario invece che il Governo predisponga nel più breve termine un disegno di legge sulla riforma previdenziale che elimini i grossi inconvenienti, concordemente deplorati, dell'attuale sistema secondo le linee proposte dalla Commissione ministeriale.

Nell'attesa, si discuta e si approvi con procedura d'urgenza la proposta di legge Fiore-Berlinguer, che appunto prevede un immediato aumento delle pensioni, ferme restando le disposizioni e le strutture vigenti.

BITOSI, *relatore per la minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

Modificazioni e integrazioni al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

Art. 1.

La tabelle *A, B, C, D* ed *E*, allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 2.

Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 6. — I contributi per le assicurazioni base per la invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la involontaria disoccupazione e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato.

« I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.

« Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella *B*, n. 1, siano retribuiti a mese o a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione mensile o quindicinale rispettivamente per 12 o per 24 e dividendo il prodotto per 52.

« Per le categorie di lavoratori, i quali non hanno retribuzioni fisse o prestano servizio in modo non continuativo, le retribuzioni stesse ed i periodi medi di attività lavorativa sono determinati con decreto del Ministro per il

lavoro e la previdenza sociale in base alle medie dei salari percepiti ed al periodo medio di attività lavorativa prestata da ciascuna categoria ».

« Art. 8. — Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto nella quale hanno contribuito un maggior periodo di tempo:

a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;

b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennità ai superstiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di prestazione, per la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;

c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ».

« Art. 9. — L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almen quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

180 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

780 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

15 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

2.340 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani;

2) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati e accreditati almeno:

60 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero

5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero

780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani;

b) sussistano nel quinquennio precedente alla domanda di pensione almeno:

12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero

52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero

un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, ovvero

156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.

« Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati e accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dei corrispondenti minimi indicati al precedente comma ».

« Art. 12. — L'ammontare della pensione annua è determinata:

a) per gli assicurati operai, in ragione del 45 per cento delle prime millecinquanta lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive millecinquanta lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per gli altri assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime duemilacentocinquanta lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive duemilacentocinquanta lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

c) per le assicurate operaie, in ragione del 36 per cento delle prime millecinquanta lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive millecinquanta lire e del 16 per cento del rimanente importo dei contributi;

d) per le altre assicurate, in ragione del 36 per cento delle prime duemiladuecentocinquanta lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive duemiladuecentocinquanta lire

e del 16 per cento del rimanente importo dei contributi.

« La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

« Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sarà maggiorata nei modi e secondo le seguenti percentuali:

1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:

per un anno	2 per cento
per due anni	5 » »
per tre anni	9 » »
per quattro anni	14 » »
per cinque anni	20 » »

« Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1).

2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione è della seguente percentuale:

per un anno di differimento	6 %
per due anni di differimento	13 %
per tre anni di differimento	21 %
per quattro anni di differimento	30 %
per cinque anni di differimento	40 %

« La pensione calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 16 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro, nonchè della quota di lire 100 annue di cui all'articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

« Il limite di età per i figli a carico di cui al precedente comma che attendano al completamento degli studi e non esercitino alcuna attività lavorativa è elevato ad anni 18 ».

« Art. 13. — Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ul-

timo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lette *a*) e *b*), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 16 anni o quella di anni 18 qualora attendano al completamento degli studi e non esercitino alcuna attività lavorativa, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro.

« Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata e che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

a) il 50 per cento al coniuge;

b) il 10 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 20 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

« La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.

« Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 ».

Art. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.

Per detti periodi si computerà come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.

Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo articolo 11, una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di di-

soccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalità degli assicurati.

Art. 4.

L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro oppure venga meno l'obbligo assicurativo per il compimento dell'età di 60 anni, se uomo, e di 55 anni, se donna, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi o raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità mediante il versamento di contributi volontari all'assicurazione base e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'autorizzazione non può essere accordata se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato non possa far valere, nell'assicurazione nella quale richiede di effettuare i versamenti volontari, almeno uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione obbligatoria:

12 contributi mensili di cui alla tabella *A*;

52 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1;

un contributo annuo di cui alla tabella *B*, n. 2;

156 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini;

104 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani.

Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

Art. 5.

L'assicurato ammesso a contribuire volontariamente è assegnato, ai fini della contribuzione e delle prestazioni, alla categoria profes-

sionale nella quale egli ha prevalentemente contribuito nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di autorizzazione.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato in relazione alla categoria di appartenenza, nell'ammontare indicato dalla tabella C annessa alla presente legge, mediante applicazione di speciali marche di contribuzione, settimanali o mensili a seconda della categoria, sulla apposita tessera individuale rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'assicurato ha facoltà di contribuire secondo l'una o l'altra classe stabilite per la propria categoria.

Per il personale addetto ai servizi familiari l'ammontare dei contributi da versare per la prosecuzione volontaria è quello stesso previsto dalle norme vigenti per il personale in servizio e secondo l'ultima categoria di appartenenza.

Tuttavia, nel caso di prosecuzione volontaria di ambedue le assicurazioni, la contribuzione deve essere effettuata per entrambe in relazione alla stessa classe.

L'applicazione delle marche deve essere effettuata allo scadere di ogni settimana o di ogni mese successivi alla data di autorizzazione, procedendosi all'immediato annullamento di ciascuna marca mediante apposizione della data di applicazione.

La prima tessera ha validità limitata ai dodici mesi successivi a quello nel quale viene rilasciata. Entro i primi quindici giorni del tredicesimo mese l'assicurato ammesso alla contribuzione volontaria deve riconsegnare la tessera all'Istituto, con applicate le marche contributive relative all'anno scaduto e l'Istituto a sua volta rilascia una nuova tessera valida per i dodici mesi successivi, sulla quale devono essere applicate le marche a cominciare dalla settimana o dal mese immediatamente seguente a quello cui si riferisce l'ultimo contributo volontario applicato sulla precedente tessera.

In caso di riconsegna della tessera all'Istituto oltre il termine stabilito nel precedente comma, la nuova tessera sarà rilasciata con la data della riconsegna predetta e l'assicurato non potrà applicarvi marche a copertura dei periodi anteriori alla data medesima.

I contributi volontari regolarmente versati ai sensi delle presenti norme sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori.

Art. 6.

L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie deve essere effettuato in coincidenza col versamento del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo articolo 11, presso il medesimo ufficio che riceve il versamento. L'ufficio stesso farà risultare, mediante apposita annotazione sui documenti di versamento, l'avvenuto acquisto delle marche in corrispondenza al numero dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, e alle classi di retribuzione.

L'applicazione delle marche sulle tessere personali dei lavoratori assicurati è in conseguenza effettuata per l'intero periodo di paga cui si riferisce il versamento di cui al precedente comma entro 10 giorni dalla scadenza del periodo medesimo, salva la facoltà prevista dall'articolo 21 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

TITOLO II.

Adeguamento delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti.

Art. 7.

A decorrere dall'inizio del mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione della presente legge, le pensioni liquidate e da liquidare nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono integrate fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della presente legge.

La differenza tra il trattamento complessivo di pensione previsto dal precedente comma

e la pensione base è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui all'articolo 11.

La rata mensile del trattamento di pensione è arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire.

Art. 8.

Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo, l'indennità di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, alla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modificazioni.

L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto articolo 7 non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ai seguenti minimi:

- | | | |
|---|------|--------|
| a) pensioni di vecchiaia ai pensionati di 65 anni di età o superiore e pensioni di invalidità . . . | lire | 60.000 |
| b) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età inferiore ai 65 anni . . . | | 42.000 |
| c) pensioni ai superstiti | | 42.000 |

Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera a) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

I trattamenti minimi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato.

Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione nell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto.

Art. 9.

Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge è ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto disposto nell'ultimo comma. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso che lo accrediterà al Fondo adeguamento pensioni.

Per i lavoratori agricoli giornalieri la trattenuta sarà effettuata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base del numero delle giornate risultanti dagli elenchi anagrafici.

La trattenuta di cui al precedente comma non può superare il 25 per cento della retribuzione.

Art. 10.

Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge, semprechè nel quinquennio precedente la morte risulti almeno un anno di contribuzione, una indennità pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati.

L'indennità non può essere inferiore a lire 22.500 nè superiore a lire 67.500.

In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, semprechè per essi sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della presente legge.

L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà.

Art. 11.

Il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 ed il Fondo di solidarietà sociale, istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono soppressi.

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Fondo per l'adeguamento delle pensioni con separata contabilità.

Le gestioni del Fondo di integrazione, relative all'assicurazione disoccupazione ed all'assicurazione tubercolosi, sono fuse con quelle delle rispettive assicurazioni.

Le attività e le passività del Fondo di integrazione, risultanti dai rendiconti alla data di chiusura delle gestioni integrative per le pensioni, per la disoccupazione e per la tubercolosi, sono attribuite rispettivamente al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, alla gestione dell'assicurazione disoccupazione ed a quella dell'assicurazione tubercolosi.

Le attività e passività del Fondo di solidarietà sociale sono attribuite al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la gestione assicurazione disoccupazione e la gestione assicurazione tubercolosi subentrano in ogni diritto, ragione ed azione come pure negli oneri pertinenti rispettivamente al Fondo di integrazione ed al Fondo di solidarietà sociale.

Sono conseguentemente soppressi il Comitato speciale ed il Collegio dei sindaci del Fondo di integrazione e le rispettive attribuzioni rientrano nella competenza degli organi normali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 12.

I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per gli assegni familiari, per le integrazioni salariali degli operai dell'industria, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani,

sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione.

Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.

Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400 o la retribuzione mensile risulti superiore a lire 169.000 il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo o massimo di retribuzione.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità generale o delle categorie interessate, i limiti di cui al precedente comma possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o a singole categorie.

Art. 13.

All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 10, 23, 25, 26 e 30 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato.

L'onere di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'articolo 8, è ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

a) datori di lavoro . . .	50 per cento
b) lavoratori	25 » »
c) Stato	25 » »

La spesa annua per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'articolo 8 è sostenuta dallo Stato con un contributo di 15 miliardi e per la rimanente quota dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo.

Art. 14.

Il contributo dei lavoratori e dei datori è stabilito in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda del lavoratore, determinata in base alle vigenti disposizioni ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. Nel caso in cui siano stabilite, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della presente legge, apposite tabelle di retribuzioni medie, il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è riferito alle retribuzioni medie stesse.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, la misura del contributo di cui al presente comma, dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, compreso quello stabilito per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno del Fondo di adeguamento delle pensioni ed alle risultanze di gestione. Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi nella misura fissata nell'anno precedente.

Il versamento dei contributi di cui ai precedenti comma è effettuato in base alle norme vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per gli assegni familiari relativamente alle categorie di imprese soggette al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 e successive disposizioni, e secondo norme da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per le altre categorie di datori di lavoro.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo è determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dai regi decreti 24 settembre 1940,

n. 1949 e n. 1954 e successive modificazioni e integrazioni.

Il concorso dello Stato è versato in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, per la parte da calcolare in base al secondo comma dell'articolo precedente. La determinazione dell'ammontare definitivo di detta parte del concorso dello Stato sarà fatta in base alle risultanze del rendiconto di gestione del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Art. 15.

Il tre per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 360.

Art. 16.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.

Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

Art. 17.

Nei contributi di cui agli articoli 4, 5, 13 e 14, sono assorbiti quelli dovuti per la corresponsione della indennità di caropane, nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ai termini dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e della legge 7 luglio 1948, n. 1093.

Art. 18.

Le prestazioni a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali a favore degli assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte direttamente dalle rispettive assicurazioni obbligatorie nei limiti, nei modi e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

I contributi dovuti al Fondo predetto per la tubercolosi e per la disoccupazione sono assegnati alle rispettive assicurazioni obbligatorie.

Per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi suddetti si applicano le norme contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 14 della presente legge.

Art. 19.

Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonchè le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Art. 20.

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omissso in tutto o in parte il pagamento del contributo.

Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quella per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire

10.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con un'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Art. 21.

Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, della ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente articolo 20.

TITOLO III.*Disposizioni transitorie e finali.***Art. 22.**

Fermi restando i requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, in deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto 14 aprile

1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della presente legge, tra la data di entrata in vigore della legge stessa ed il 1° gennaio 1958 i periodi minimi necessari a liquidare la pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote, indicate nel seguente prospetto:

	Aliquota ridotta del periodo minimo di contribuzione per la pensione di	
	Invalità	Vecchiaia
fino al 31 dicembre 1952 .	2/5	3/15
1953	2/5	5/15
1954	3/5	7/15
1955	3/5	9/11
1956	4/5	11/15
1957	4/5	13/15

Durante il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, resta comunque fermo, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione, il minimo di contribuzione previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 23.

Qualora la pensione integrata ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della legge stessa, nessuna variazione sarà apportata alla misura del trattamento di pensione preesistente.

Parimenti, ove per effetto dell'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, il trattamento di pensione da corrispondersi al pensionato che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, presti servizio retribuito alle dipendenze altrui, risulti inferiore a quello goduto alla data medesima, nessuna variazione sarà apportata alla misura del trattamento di pensione preesistente.

Art. 24.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi degli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, devono entro sei mesi dalla data suddetta, uniformarsi alle prescrizioni della presente legge.

Nel termine medesimo essi devono riconsegnare all'Istituto nazionale delle previdenza sociale le tessere assicurative che sono state loro rilasciate ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione secondo le norme di cui agli articoli 57 e 58 succitati. Le tessere non riconsegnate nel predetto termine di sei mesi saranno considerate nulle e il valore delle marche in esse applicate sarà rimborsato.

Ai contributi versati sulle tessere di cui al comma precedente riconsegnate nel termine sopra indicato si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della presente legge. Tuttavia, l'assicurato che abbia in corso la prosecuzione volontaria della contribuzione ai sensi dell'articolo 57 succitato, potrà chiedere la liquidazione della pensione di invalidità solo dopo avere versati almeno 52 contributi settimanali con le norme di cui alla presente legge.

Art. 25.

I benefici derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modifiche, dall'applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e della legge 14 giugno 1949, n. 322, e successive modifiche, ai titolari di pensione di invalidità e di vecchiaia liquidate in seguito ad iscrizione nella assicurazione facoltativa sono conservati ai titolari stessi in corso di godimento della pensione alla data di entrata in vigore della presente legge ed agli assicurati facoltativi che, avendone diritto, abbiano a tale data già presentato domanda di liquidazione della pensione.

Art. 26.

In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e il

31 dicembre 1944, spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare di una annualità della pensione rivalutata ai sensi dell'articolo 7, escluse le maggiorazioni per i figli.

Art. 27.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1952 l'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dai precedenti articoli 7, 8, 10, 23 e 26 è ripartito, in deroga a quanto disposto dall'articolo 13, fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

a) datori di lavoro	55 per cento
b) lavoratori	20 » »
c) Stato	25 » »

In conseguenza la quota di spesa annua per i trattamenti minimi di pensioni di cui all'articolo 8 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è ripartita, per il periodo indicato al precedente comma, in ragione rispettivamente di 11/15 e di 4/15.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura dell'8,40 per cento della retribuzione, di cui il 6,20 per cento a carico dei datori di lavoro e il 2,20 per cento a carico dei lavoratori.

Per i lavoratori agricoli e rispettivi datori di lavoro, il contributo di cui al precedente comma è stabilito con la stessa decorrenza nella misura seguente:

a) per ogni giornata di salariato fisso uomo:

datori di lavoro	lire 33,26
lavoratori	12,10

b) per ogni giornata di salariato fisso donna o ragazzo:

datori di lavoro	lire 26,80
lavoratori	9,74

c) per ogni giornata di bracciante uomo:
datori di lavoro lire 40,28
lavoratori 14,65

d) per ogni giornata di bracciante donna o ragazzo:

datori di lavoro	lire 31,78
lavoratori	11,56

Con la stessa decorrenza i contributi assegnati ai sensi dell'articolo 18 della presente legge alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e contro la disoccupazione sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro la tubercolosi	2,60 %
b) per l'assicurazione contro la disoccupazione	2 %

La misura del contributo per assicurazione contro la tubercolosi, di cui al precedente comma, è stabilita per il settore agricolo come segue:

a) per ogni giornata di salariato fisso:
uomo lire 9,24
donna o ragazzo 7,71

b) per ogni giornata di bracciante:
uomo lire 15,40
donna o ragazzo 7,71

c) per ogni giornata di colono o mezzadro lire 4,82

Art. 28.

All'onere derivante a carico dello Stato per l'esercizio 1951-1952 dalla presente legge, si farà fronte con i fondi iscritti ai capitoli nn. 76 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio medesimo e con le maggiori entrate derivanti dagli aumenti dei prezzi di vendita di determinati tipi di sigarette e trinciati nazionali, nonchè delle cartine e dei tubetti per sigarette, disposti rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 463 e con decreto ministeriale 21 giugno 1951. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere

con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge.

Art. 29.

Sino a quando non saranno determinate, ai sensi dell'articolo 14 le norme per il versamento dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalle categorie di datori di lavoro non soggetti al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 e successive disposizioni, il versamento dei contributi medesimi è effettuato in base alle norme contenute nel decreto ministeriale 15 gennaio 1946, sulla riscossione dei contributi dovuti al soprappreso Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

Art. 30.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 31.

Fino a che non sia diversamente disposto, ai beneficiari di pensione dei fondi e trattamenti speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si continueranno a corrispondere le prestazioni già a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e del Fondo di solidarietà sociale.

Le disposizioni di cui al precedente comma valgono anche per le pensioni derivanti dalle convenzioni speciali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto sussistono requisiti di pensionamento analoghi a quelli dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma secondo e terzo del presente articolo saranno sostenuti dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al quale saranno versati i contributi già di pertinenza degli anzidetti due fondi.

Art. 32.

A carico del Fondo adeguamento pensioni è stabilito, in favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, un contributo annuo di lire 120 per ogni pensione in corso di pagamento nell'assicurazione obbligatoria al 30 giugno di ciascun anno.

Per l'anno 1951 è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo per pensionati.

Tale somma sarà versata all'Opera medesima dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante prelievo dal concorso dello Stato al Fondo adeguamento pensioni di cui all'articolo 28 della presente legge.

Art. 33.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi di cui si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonché norme intese a:

1) coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con quelle della presente legge, anche per quanto riflette l'ordinamento degli organi e dei servizi;

2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia.

Art. 34.

Sono abrogati gli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il terzo comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quella della presente legge.

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI NON OPERAI,
PER OGNI MESE DI LAVORO

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1°	fino a lire 9.000	17	4	5	3	29
2°	oltre lire 9.000 fino a lire 14.000 . .	28	5	5	4	42
3°	» » 14.000 » » » 23.000 . .	45	6	7	5	63
4°	» » 23.000 » » » 34.000 . .	68	6	7	6	87
5°	» » 34.000 » » » 45.000 . .	90	7	9	6	112
6°	» » 45.000 » » » 56.000 . .	113	7	9	6	135
7°	» » 56.000 » » » 67.000 . .	135	7	9	6	157
8°	» » 67.000 » » » 80.000 . .	158	8	10	6	182
9°	» » 80.000	181	8	10	6	205

TABELLA B.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI OPERAI

1. In generale, esclusi gli agricoltori e comprese le categorie intermedie, per ogni settimana di lavoro.

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione di disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1°	fino a lire 900	2	1	1	1	5
2°	oltre lire 900 fino a lire 1.800 . .	3	1	1	1	6
3°	» » 1.800 » » » 2.700 . .	5	1	1	1	8
4°	» » 2.700 » » » 3.600 . .	6	1	1	1	9
5°	» » 3.600 » » » 4.900 . .	8	1	1	2	12
6°	» » 4.900 » » » 6.300 . .	10	1	1	2	14
7°	» » 6.300 » » » 8.200 . .	13	2	2	2	19
8°	» » 8.200 » » » 10.000 . .	15	2	2	2	21
9°	» » 10.000 » » » 12.000 . .	18	2	2	2	24
10°	» » 12.000 » » »	21	2	2	2	27

2. Per i salariati fissi dell'agricoltura, per ogni anno agrario di lavoro.

	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	312	52	52
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiori ai 18.	260	52	52

Segue TABELLA B.

3. Per i giornalieri agricoli, per ogni giornata di lavoro.

	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	1,40	0,20	0,40
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiori ai 18	1,05	0,20	0,20

4. Per ciascuno degli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche,
per ogni anno agrario di conduzione.

	Per assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	22	22
Donne	22	22

TABELLA C.

PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
PER LA INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI E PER I TUBERCOLOSI

CLASSI	CONTRIBUTI					
	per le pensioni			per l'assicurazione contro la t. b. c.		
	Assicurazione base	Fondo adeguamento	Totale	Assicurazione base	Integrazione	Totale
1) ASSICURATI NON OPERAI (per ogni mese)						
I	28	1.012	1.040	5	315	320
II	90	3.360	3.450	7	1.043	1.050
III	158	6.229	6.450	8	1'952	1.960
2) ASSICURATI OPERAI (per ogni settimana)						
a) <i>Non agricoli.</i>						
I	3	102	105	1	29	30
II	8	362	370	1	119	120
III	18	842	860	2	258	260
b) <i>Agricoli.</i>						
I	3	102	105	1	29	30
II	5	205	210	1	59	60